Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 novembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1981, n. **616.**

Finanziamento della quota di partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa occorrente per il pagamento del saldo delle quote per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia — Parigi — dovute per gli anni dal 1975 al 1978, valutato in L. 19.400.000.

Art. 2.

A decorrere dall'anno 1979 la quota annua di partecipazione italiana al suddetto Consiglio internazionale della caccia — Parigi — è stabilita in L. 5.000.000, corrispondenti al controvalore in franchi francesi 26.400.

Art. 3.

All'onere complessivo di L. 29.400.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni dal 1975 al 1980 si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981.

All'onere per l'anno finanziario 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1531 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 4 novembre 1981, n. **617.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: Tesoro dello Stato, *sono aggiunte le parole*: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e;

al secondo comma, dopo le parole: o superiore, *sono aggiunte le parole*: su base annua;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi;

al quarto comma, sono soppresse le parole: all'ENEL.

All'articolo 2 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.

Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.

Al titolo sono soppresse le parole: ed in materia di impianti disinquinanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 novembre 1981, n. **618.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:

« Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello *A*, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita *ante mortem* e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.

Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita *ante mortem* e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi ».

Dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente articolo 2-ter:

L'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *A*

(articolo 5, primo comma)

CERTIFICATO SANITARIO

PER IL TRASPORTO DEI VOLATILI E DEI CONIGLI DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO

1. - *Identificazione degli animali*

Specie animale . . . .
Età . . . .
Peso . . . .
Numero delle ceste . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . .

(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato applicato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.

2. - *Provenienza degli animali*

Nome della ditta . . . .
Località, comune e provincia . . . .

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono stati visitati *ante mortem* nell'azienda summenzionata, indenni da malattie infettive, il . . . . alle ore . . . e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresì, che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

Fatto a . . . . il . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario comunale)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1981, n. **619**.

Differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito in legge 1° aprile 1981, n. 106;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche per uso di forza motrice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106, è differito al 31 ottobre 1982, anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 25

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. **620**.

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purché i relativi impianti centralizzati di depurazione siano stati finanziati con fondi già stanziati.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

I soggetti di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma doppia di quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 i termini di cui al precedente secondo comma possono essere prorogati di diciotto mesi. Il termine di cui al precedente quarto comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere di lire 50 milioni per l'anno 1981 e di lire 500 milioni per l'anno 1982 si provvederà rispettivamente mediante imputazione sul cap. 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA — ALTISSIMO — MANNINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 26

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 1981.

Norme di attuazione del decreto ministeriale 20 febbraio 1981, che istituisce la voce 0813 della tariffa dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1981, concernente la istituzione di una voce di tariffa (0813) per il personale addetto ai centri di elaborazione dati (elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc. ...;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 27 luglio 1981, concernente le norme di attuazione del suddetto decreto ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 27 luglio 1981, concernente le norme di attuazione del decreto ministeriale 20 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1981

(*Omissis*).

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 20 FEBBRAIO 1981 (APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL DEL 22 DICEMBRE 1980: ISTITUZIONE DI UNA VOCE DI TARIFFA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI ADDETTI AI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI OD AI CENTRALINI TELEFONICI, TERMINALI VIDEO O TELESCRIVENTE).

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione della direzione generale in data 16 giugno 1981;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 20 febbraio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64, del 5 marzo 1981, con il quale è stata approvata la delibera consiliare del 22 dicembre 1980, concernente la istituzione di una voce di tariffa per il personale addetto ai centri di elaborazione dati (elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc. (voce 0813), nonché l'avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1981;

Visto il paragrafo 9 delle vigenti «Modalità» per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi, il quale ha dettato una particolare disciplina per la prima applicazione della tariffa dei premi di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1978;

Constatata la necessità di disciplinare appositamente la prima applicazione della predetta voce 0813;

Rilevato che la modesta rischiosità dell'attività in parola e la indisponibilità degli oneri e delle retribuzioni specifici considerati nella loro globalità hanno imposto un riferimento analogico, in via provvisoria, al più basso tasso previsto dalla vigente tariffa (6 ‰);

Constatata la necessità, quale si evince dalle vigenti « Modalità » di determinare il tasso applicabile a livello di singolo rapporto che abbia maturato con il 31 dicembre 1980 almeno un biennio di anzianità assicurativa;

Atteso che si rende necessario, per effetto dello scorporo delle retribuzioni e degli oneri relativi al personale che svolge attività di cui alla nuova voce di tariffa 0813, rideterminare il tasso applicabile delle posizioni assicurative interessate allo scorporo stesso;

Tenuti presenti i tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione ed elaborazione dei dati (retribuzioni ed oneri) necessari alla determinazione dell'eventuale oscillazione di cui ai paragrafi 14 e 15, secondo comma, delle vigenti « Modalità »;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industriale nella seduta del 20 luglio 1981 e ritenuto che lo stesso sia da accogliere;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35,

Delibera

di approvare le seguenti norme di attuazione del decreto ministeriale 20 febbraio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64, 5 marzo 1981, citato in premessa:

« Per le attività assicurate alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 20 febbraio 1981 classificabili in tutto in parte alla voce di tariffa 0813, i datori di lavoro interessati — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che approva la presente deliberazione — facendo riferimento alla preesistente posizione assicurativa, devono presentare alle sedi dell'INAIL territorialmente competenti una denuncia di esercizio per le attività classificabili alla voce 0813 e, nel caso di scorporo di tali attività da altre che rimangono incluse nel precedente rapporto assicurativo, una denuncia di aggiornamento di quest'ultimo.

Contestualmente alla presentazione della predetta denuncia di esercizio relativa alla voce 0813 il datore di lavoro, qualora non si tratti di attività interamente da ricomprendere nella nuova voce, deve altresì comunicare per il quadriennio 1977-80 — o per il minor periodo, nell'ipotesi in cui l'attività abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1977 — il numero dei dipendenti occupati nelle lavorazioni ora previste dalla voce 0813 e, per ciascun anno del periodo sopraindicato, l'ammontare delle retribuzioni complessivamente erogate a tali dipendenti nonchè, per ciascun anno medesimo, i nominativi degli addetti che abbiano subito infortunio o malattia professionale nello svolgimento delle lavorazioni stesse.

Contestualmente alla presentazione della precitata denuncia di esercizio per aggiornamento, il datore di lavoro deve indicare l'ammontare delle retribuzioni, distinto come sopra, erogate al personale occupato in attività che residuano nella preesistente posizione assicurativa.

L'INAIL, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che approva la presente deliberazione, comunica al datore di lavoro le nuove classificazioni ed i relativi tassi medi o medi ponderati nonchè l'eventuale aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1981, ai sensi dei paragrafi 14 e 15, secondo comma, delle « Modalità » citate in premessa, in relazione all'andamento infortunistico aziendale del triennio 1977-79 o del minor periodo di cui al medesimo paragrafo 14.

Qualora per dette attività non sia trascorso alla data del 1° gennaio 1981 il periodo minimo di attività di cui al paragrafo 10, primo comma, l'oscillazione del tasso medio, applicata nella misura fissa del 10 %, se non revocata, dovrà essere mantenuta sul nuovo tasso.

Il datore di lavoro con atto motivato, da spedire alla competente sede dell'INAIL mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento di comunicazione del nuovo tasso medio, può chiedere, sempre con effetto dal 1° gennaio 1981, la riduzione dello stesso ai sensi dei paragrafi 14 e 15, secondo comma, delle richiamate « Modalità ».

Il datore di lavoro avverso i provvedimenti di cui al precedente quarto comma emessi dall'INAIL, può presentare motivata opposizione nei modi e nei termini di cui al precedente sesto comma.

Qualora la richiesta di riduzione di cui al sesto comma o la opposizione di cui al settimo comma venga in tutto o in parte respinta con esplicito provvedimento ovvero mediante il decorso del termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa senza che l'INAIL abbia comunicato la propria decisione, il datore di lavoro può presentare ricorso, ai sensi dell'art. 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'apposita commissione prevista dall'art. 39 del predetto testo unico.

Qualora il datore di lavoro non osservi le modalità e il termine previsti dal primo comma delle presenti disposizioni, le variazioni conseguenti all'applicazione del decreto ministeriale 20 febbraio 1981 decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata spedita la richiesta.

Ai conguagli derivanti dall'applicazione delle presenti norme si provvede in sede di regolazione dei premi prevista dagli articoli 28 e 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale perchè provveda all'emanazione del relativo decreto.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: MALMASSARI

(6235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 ottobre 1981.

Rinvio della data di applicabilità della norma di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1981 recante l'obbligo della tenuta del registro delle vendite a diretti coltivatori dell'olio d'oliva confezionato ammissibile all'aiuto al consumo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, recante modalità per la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva, ed in particolare l'art. 9, lettera *d*), con il quale viene prescritto l'obbligo per determinate imprese di confezionamento di tenere un apposito registro per le vendite a diretti consumatori dell'olio per il quale si intende chiedere l'aiuto comunitario;

Considerato che il divario verificatosi tra la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative delle modifiche comunitarie adottate per la campagna di commercializzazione 1980-81 e la data di inizio della campagna stessa ha provocato uno slittamento anche dei tempi occorrenti per l'adeguamento, da parte delle imprese interessate, alla nuova normativa ed in particolare alla disposizione di cui all'art. 9, lettera *d*), del citato decreto ministeriale 4 marzo 1981;

Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare l'applicabilità della norma soprarichiamata;

Decreta:

La tenuta del registro prescritto dalla disposizione di cui all'art. 9 lettera *d*), secondo comma, del decreto ministeriale 4 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, è obbligatoria a partire dal 15 aprile 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(6324)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la decisione della commissione CEE del 12 ottobre 1981 che modifica il regime d'importazione, istituito con decisione 81/248/CEE della commissione applicato in Italia nei confronti dell'U.R.S.S., per quanto concerne i pannelli di fibre di legno;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici (v.d. 44.11 cod. stat. da 100 a 900), originari dell'U.R.S.S. è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti suindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 20 ottobre 1981.

Roma, addì 19 ottobre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(6325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Florex Stile di Leonardi Rino, in Lecco

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 61.336.000 dovuto dalla ditta Florex Stile di Leonardi Rino, in Lecco (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dallo art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6281)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società cooperativa Tras-Car a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 la riscossione del carico tributario di L. 77.455.500 dovuto dalla società cooperativa Tras-Car, in Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 30 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1200,05	1200,05	1200 —	1200,05	1200 —	1200,10	1199,95	1200,05	1200,05	1200,05
Dollaro canadese	996,30	996,30	995 —	996,30	996,66	996,20	995,85	996,30	996,30	996,30
Marco germanico	532 —	532 —	532,75	532 —	532,15	532 —	532,65	532 —	532 —	532 —
Fiorino olandese	483,01	483,01	483,25	483,01	482,80	483,05	483,35	483,01	483,01	485 —
Franco belga	31,835	31,835	31,85	31,835	31,83	31,80	31,867	31,835	31,835	31,85
Franco francese	211,65	211,65	211,85	211,65	211,73	211,60	211,50	211,65	211,65	211,65
Lira sterlina	2213,50	2213,50	2216 —	2213,50	2214,60	2213,45	2214 —	2213,50	2213,50	2213,50
Lira irlandese	1888 —	1888 —	1885 —	1888 —	1884,60	—	1887 —	1888 —	1888 —	—
Corona danese	165,38	165,38	165,50	165,38	165,28	165,40	165,70	165,38	165,38	165,40
Corona norvegese	201,60	201,60	201,75	201,60	201,62	201,55	202,60	201,60	201,60	201,60
Corona svedese	215,50	215,50	215,75	215,50	215,71	215,40	215,50	215,50	215,50	215,50
Franco svizzero	649,85	649,85	650,40	649,85	649,17	649,80	649,60	649,85	649,85	649,85
Scellino austriaco	75,98	75,98	75,90	75,98	75,86	75,95	76,05	75,98	75,98	76 —
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,60	18,75	18,61	18,70	18,25	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,453	12,453	12,45	12,453	12,43	12,40	12,475	12,453	12,453	12,45
Yen giapponese	5,139	5,139	5,12	5,139	5,13	5,15	5,135	5,139	5,139	5,15
E.C.U.	1298,47	1298,47	1298,47	1298,47	—	—	1298,47	1298,47	1298,47	—

Media dei titoli del 30 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	99,075
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 5-1980/82	98,850
» » » » 1- 6-1980/82	98,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,650
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,675
» » » » 1-10-1980/82	98,575
» » » » 1-12-1980/82	98,725
» » » » 1- 1-1980/83	98,550
» » » » 1-10-1980/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,275
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,350
» » » 12 % 1- 4-1982	96,350
» » » 15 % 1- 1-1983	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	87,050
» » » 12 % 1- 1-1984	84,800
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1200 —
Dollaro canadese	996,075
Marco germanico	532,325
Fiorino olandese	483,18
Franco belga	31,851
Franco francese	211,575
Lira sterlina	2213,75
Lira irlandese	1887,50
Corona danese	565,54
Corona norvegese	202,10
Corona svedese	215,50
Franco svizzero	649,725
Scellino austriaco	76,015
Escudo portoghese	18,50
Peseta spagnola	12,464
Yen giapponese	5,137
E.C.U.	1298,47

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 7 ottobre 1981, n. 73.

Prescrizione biennale delle rate di stipendio e di pensione e degli altri assegni dovuti dallo Stato. Illegittimità costituzionale.

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie centrali
Ai servizi ed uffici di ragioneria delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
Alla Avvocatura generale dello Stato

Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 25 marzo 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 15 aprile 1981, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, secondo cui le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di due anni.

Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto la suindicata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto essa determina una disparità di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato e quelli degli altri enti pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita dall'art. 2948 del codice civile.

Ciò premesso e tenuto presente che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, ai fini della prescrizione delle rate di stipendio e di pensione nonché degli altri assegni, dovuti dallo Stato, si applica il termine quinquennale di cui al richiamato art. 2948 del codice civile, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine agli effetti derivanti dalla caducazione della norma in questione, per quanto concerne i rapporti sorti anteriormente alla data del 16 aprile 1981, giorno successivo a quello della pubblicazione della citata sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*, dal quale, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, è venuta a cessare l'efficacia della norma dichiarata incostituzionale.

A tale riguardo, occorre premettere che in ordine alla cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 15 dicembre 1966, ha precisato che la dichiarazione di illegittimità colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici. Ciò, con incidenza anche sulle situazioni pregresse, verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni previste dalla legge, e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili.

Dal suesposto orientamento della Corte costituzionale deriva che, per quanto concerne le rate di stipendio e di pensione e gli altri assegni, per i quali, alla data della pubblicazione della sentenza, non era intervenuta la prescrizione biennale ex art. 1, primo comma, del regio decreto-legge n. 295/1939, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di rapporti ancora pendenti a tale data.

Per quanto concerne, poi, le somme dovute dallo Stato allo stesso titolo di cui sopra, per le quali alla data suindicata, era già intervenuta la prescrizione biennale sotto la vigenza della norma successivamente annullata, si considera che i relativi rapporti non possono ritenersi estinti, in quanto, nella fattispecie, l'illegittimità costituzionale è riferita proprio e soltanto alla norma concernente la prescrizione biennale.

Conseguentemente — in conformità del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, appositamente sentita in merito — nella specie non sembra potersi assumere come fatto preclusivo, impeditivo alla rivalutazione del rapporto, quello che sarebbe potuto valere come tale solo in forza della stessa norma espunta dall'ordinamento, e cioè il decorso del biennio da cui derivava l'idoneità a produrre l'effetto estintivo dei rapporti solo per la specifica previsione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi ormai inoperante.

Da quanto sopra discende che ogni situazione dovrà essere riconsiderata, ai fini della verifica della maturazione della prescrizione, facendo esclusivo riferimento al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile, ormai applicabile ai rapporti già disciplinati dalla caducata disposizione dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge n. 295/1939.

Restano, ovviamente, esclusi da tale possibilità solo i rapporti per i quali l'effetto estintivo della prescrizione biennale abbia formato oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato. In tale caso, infatti, l'effetto preclusivo non è immediatamente riconducibile all'evento prescrizionale bensì all'autorità del giudicato.

Per quanto concerne, infine, la prescrizione dei ratei di stipendio e di pensione, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, restano ferme le disposizioni impartite da questo Ministero - Direzione generale del tesoro, con la circolare n. 1333 del 29 giugno 1981.

Si pregano le amministrazioni in indirizzo di voler portare a conoscenza degli uffici dipendenti il contenuto della presente circolare.

p. *Il Ministro*: TARABINI

(6322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, a dodici posti di direttore titolare nei conservatori di musica

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con particolare riguardo all'art. 126;
Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti separati concorsi per soli titoli per il conferimento del posto di direttore titolare di ciascuno dei seguenti conservatori di musica:

1) Bari;
2) Bologna;
3) Cagliari;
4) Genova;
5) L'Aquila;
6) Padova;
7) Palermo;
8) Perugia;
9) Pesaro;
10) Potenza;
11) Reggio Calabria;
12) Trieste.

Art. 2.

Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Ciascun aspirante può essere ammesso a più concorsi: a tal fine deve presentare separate domande.

Le domande di ammissione redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti ai concorsi devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e il cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, l'amministrazione di appartenenza e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda o, per chi partecipa a più concorsi, ad una delle domande dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di valutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione. Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non sono ammessi lavori manoscritti o, comunque inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso stesso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle commissioni giudicatrici saranno applicate le norme vigenti in materia.

Le relazioni delle commissioni giudicatrici saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6.

Titoli valutabili - Terna degli idonei - Nomina

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terranno conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno prodotti ed attribuiranno ai titoli stessi adeguati punteggi, fino ad un massimo di 100, da ripartire per i singoli titoli e gruppi di titoli nella seduta preliminare.

A conclusione dei lavori ogni commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

Con decreto ministeriale per ciascun concorso è approvata la terna degli idonei e dichiarato il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

In caso di eventuale parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinuncia, al secondo e, quindi, al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di merito.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età od abbia maturato, per effetto di rapporto di impiego con amministrazioni dello Stato, almeno quaranta anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti d'impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipedenze dello Stato o di enti pubblici.

I candidati che partecipino a più concorsi a norma del primo comma del precedente art. 3 possono conseguire, in caso di inclusione nelle varie terne, una sola nomina. L'accettazione di una nomina successiva alla prima comporta la decadenza dalla nomina precedentemente accettata.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle terne dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito.

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza agli effetti della inclusione nella terna;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalle autorità competenti.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato primo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio, in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1981
Registro n. 94 *Istruzione, foglio n.* 271

(6294)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 31.

Modifica della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83 concernente « Norme per l'avvio ed il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie nella regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83 è soppresso e sostituito dal seguente: « Le funzioni in materia di tutela sociale previste dalla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, saranno attribuite alle unità locali socio-sanitarie con decorrenza immediatamente successiva alla approvazione della normativa statale e regionale concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali, e, comunque, in data non successiva al 1° gennaio 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 32.

Norme per il trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Capo I

ATTRIBUZIONI

Art. 1.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

A decorrere dal 1° aprile 1981, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni esercitate dall'ufficio del medico provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità locali socio-sanitarie, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità-sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffusive, gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

4) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

5) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

6) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;

7) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici, fatte salve le competenze statali, regionali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici, con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

9) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

10) la polizia mortuaria;

11) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali, naturali ed artificiali;

12) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

13) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

14) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lettera *Z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono, altresì, incluse le funzioni indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, ai sensi del comma quarto del citato art. 7.

L'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del servizio di prevenzione e di igiene ambientale

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente, con esclusione di quelle di cui al n. 13, è demandata al servizio di prevenzione ed igiene ambientale dell'unità locale socio-sanitaria, ad eccezione della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, riservata al servizio veterinario.

Il servizio in particolare:

a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3, e, in caso di urgenza, procede ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

b) può avvalersi dell'opera di medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione, oltreché del personale medico del ruolo sanitario regionale, che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

L'ufficio di direzione della unità locale socio-sanitaria deve assicurare il lavoro interdisciplinare e fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi, presidi e distretti, uniformandosi alle direttive del comitato di gestione, in applicazione anche di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

Art. 3.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal servizio di prevenzione e di igiene ambientale dell'unità locale socio-sanitaria.

Il sindaco, per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e dei servizi delle unità locali socio-sanitarie.

A tal fine l'unità locale socio-sanitaria, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 4.

Attribuzioni del presidene della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dagli uffici regionali competenti in materia, che si avvalgono, ove necessario, dei presidi e servizi delle unità locali socio-sanitarie.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo è demandata ai sindaci.

Nulla è innovato in ordine alla competenza ad esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione:

a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni su tutto il territorio regionale;

b) la emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

c) la classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più unità locali socio-sanitarie;

e) la classificazione, con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acque marine destinate alla molluschicoltura o sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

f) le verifiche di efficienza e di efficacia delle attività delle unità locali socio-sanitarie riguardanti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza farmaceutica;

g) la promozione della informazione e della partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi.

Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate secondo quanto disposto nell'art. 34 della presente legge.

Art. 6.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di prevenzione e di igiene ambientale o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate o secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del servizio di prevenzione e di igiene ambientale.

Nell'ambito delle attività istruttorie e di provvedimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico nelle materie elencate nell'art. 1, il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di prevenzione e di igiene ambientale.

Art. 8.

Attività nell'interesse dei privati

I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati a favore di privati, dai servizi, presidi e distretti, sono stabiliti dalla giunta regionale.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

I proventi di cui sopra sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Capo II

MEDICINA LEGALE

Art. 9.

Attività di medicina legale

Le attività di medicina legale sono svolte dal servizio di medicina del lavoro, che assume la denominazione servizio di medicina legale e del lavoro.

Esse comprendono in particolare:

a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

b) accertamenti medico-legali di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

d) attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio;

e) attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

f) il servizio necroscopico;

g) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali di cui al punto 14 dell'art. 1 della presente legge;

h) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio o da altro medico incaricato dell'unità locale socio-sanitaria.

A tal fine costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in igiene.

Art. 10.

Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi, comitati

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti da un sanitario dipendente dell'unità locale socio-sanitaria, nominato dal comitato di gestione.

A tal fine costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in igiene.

Capo III

COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI

Art. 11.

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, opera nell'ambito di ciascuna unità locale socio-sanitaria.

Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, che la presiede;

b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

c) da un medico-chirurgo dell'unità locale socio-sanitaria;

d) da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

e) da un medico del lavoro, iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'unità locale socio-sanitaria.

Art. 12.

Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile

Le commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26 maggio 1975, n. 165, operano nell'ambito di ciascuna unità locale socio-sanitaria e sono nominate dal relativo comitato di gestione. La loro composizione è stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro o, per sua delega, da altro medico del predetto settore;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'unità locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale scelto dal comitato di gestione;

c) il medico già designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione dell'unità locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La segreteria della commissione è affidata a un funzionario dell'unità locale.

La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è nominata dal presidente della giunta regionale con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico dipendente di una unità locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale, scelto dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare;

c) il medico già designato dall'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I sanitari di cui al comma precedente non possono essere né presidenti né componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.

La segreteria della commissione è affidata a un dipendente della Regione.

La giunta regionale, in relazione al numero delle domande da esaminare, può nominare più commissioni regionali.

La commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità locali socio-sanitarie.

Le domande di accertamento della invalidità civile pervenute alle commissioni sanitarie, di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esaminate entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

In caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono inoltrare ricorso alla commissione regionale che decide in unica istanza.

Art. 13.

Commissioni sanitarie per i ciechi civili

La commissione sanitaria, di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 opera nell'ambito della unità locale socio-sanitaria ed è nominata dal relativo comitato di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, o per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

b) l'oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è scelto dal comitato di gestione della unità locale;

c) l'oculista già designato dall'Unione italiana ciechi, a seguito dell'estinzione del predetto ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dal comitato di gestione dell'unità locale su terna segnalata dalla Unione italiana ciechi.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'unità locale.

La commissione, di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità locali socio-sanitarie ed è nominata dal presidente della giunta regionale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità locale socio-sanitaria;

b) l'oculista, già designato dall'Unione ciechi, a seguito della estinzione dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dalla giunta regionale su terna segnalata dalla Unione italiana ciechi.

Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dipendente della Regione.

Il presidente e i componenti della commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, opera nell'ambito dell'unità locale socio-sanitaria ed è nominata dal relativo comitato di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381:

a) il medico provinciale o l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal comitato di gestione dell'unità locale;

c) il medico designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate ad un funzionario dell'unità locale.

La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità locali socio-sanitarie ed è nominato dal presidente della giunta regionale, con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità locale socio-sanitaria, scelto dalla giunta regionale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario nazionale;

c) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatria;

d) il medico specialista in otorinolaringoiatria, già designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria scelto dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dipendente della Regione.

Art. 15.
Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Il collegio medico indicato dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è nominato dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore dell'unità locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'unità locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;

c) il medico già designato dall'associazione, opera o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968, n. 482, ove la medesima venga estinta, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da altro medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'unità locale.

Art. 16.
Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

Il medico provinciale, già presidente della commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro della unità locale socio-sanitaria cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

Art. 17.
Compensi

La giunta regionale determina i compensi da corrispondere ai componenti e ai segretari delle commissioni.

Relativamente all'anno 1981, i compensi ai componenti delle commissioni di cui alla presente legge vengono corrisposti nella misura fissata dalla normativa dello Stato e della legge regionale n. 31 del 24 agosto 1979.

Art. 18.
Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri

La commissione, già provinciale, indicata dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna unità locale socio-sanitaria.

Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:

a) il funzionario medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di prevenzione ed igiene ambientale, o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio.

Art. 19.
Commissione tecnica provinciale per i gas tossici

Nella commissione tecnica indicata dall'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 20.
Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

In attesa della emanazione di una normativa organica sulla disciplina dei servizi trasfusionali del sangue umano, i compiti della commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, sono esercitati dal consiglio regionale di sanità.

Art. 21.
Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono attribuite ai servizi dell'unità locale socio-sanitaria competente per materia;

c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1904, n. 249.

Le funzioni tecniche già svolte dal soppresso comitato provinciale per la lotta antimalarica sono attribuite al servizio di prevenzione ed igiene ambientale.

TITOLO II
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

Capo I
SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 22.
Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal servizio farmaceutico della unità locale socio-sanitaria, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita:

a) dal responsabile del servizio farmaceutico dell'unità locale socio-sanitaria o da un farmacista suo delegato;

b) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'unità locale socio-sanitaria.

La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

Copia del verbale dell'ispezione è inviata alla giunta regionale, tramite il competente settore sanità, per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 23.
Concorso per il conferimento di farmacie

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, indetti dalla giunta regionale, si svolgono per sedi vacanti in più unità locali socio-sanitarie appartenenti alla stessa provincia.

Art. 24.
Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

Il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria adotta i provvedimenti in tema di:

a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) liquidazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti sopra indicati, di intesa con una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario che la presiede; dal responsabile del servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dallo ordine dei farmacisti della provincia.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 25.

Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali, nei presidi e servizi dell'unità locale socio-sanitaria

L'unità locale socio-sanitaria disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.

In particolare adotta, sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla giunta regionale, un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.

Art. 26.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'unità locale socio-sanitaria.

L'unità locale socio-sanitaria acquista di norma direttamente dalle imprese produttrici i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico ospedaliero e dei presidi e servizi che si atterranno nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

Art. 27.

Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di necessità e urgenza, l'unità locale socio-sanitaria può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'unità locale effettuare l'acquisto, secondo norme regolamentari predisposte dall'unità medesima.

Art. 28.

Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'unità locale socio-sanitaria.

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai direttori delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale socio-sanitaria.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale, che provvede a comunicare trimestralmente al settore sanità della giunta regionale la qualità e quantità dei relativi acquisti.

I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'unità locale, nonché i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'unità locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al citato art. 12 della legge 27 dicembre 1975, n. 685, secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'ufficio per il servizio farmaceutico dell'unità locale.

Art. 29.

Acquisto da parte dell'unità locale socio-sanitaria di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

L'unità locale socio-sanitaria, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

Art. 30.

Norma di rinvio

Per gli acquisti di cui ai precedenti articoli 26, 27, 28 e 29 si osservano in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, e, in particolare, la disposizione prevista dall'art. 79 della citata legge regionale.

Art. 31.

Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'unità locale socio-sanitaria

Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'unità locale sono disciplinati dalla legge regionale.

Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 32.

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità locale socio-sanitaria

L'unità locale socio-sanitaria può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità, come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 33.

Divieto di consegna di medicinali o di altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche

E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'unità locale socio-sanitaria, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti proprio medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste per legge.

Art. 34.

Servizio regionale

I compiti istruttori ed esecutivi inerenti alle funzioni di competenza della Regione in materia sanitaria e veterinaria sono svolti, in ciascuna provincia, da un servizio decentrato del settore sanità, igiene ed ecologia.

Il servizio ha anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi dell'unità locale socio-sanitaria ed è costituito da dipendenti comunque in servizio presso la Regione o presso le strutture intermedie di cui all'art. 39, secondo comma, della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

Art. 35.

Trasferimento del personale

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i medici provinciali ed i veterinari provinciali, nonchè il personale di cui al precedente articolo in servizio alla data del 31 marzo 1981, possono presentare alla giunta regionale domanda per essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto alle U.L.S.S., ovvero per essere mantenuti o inquadrati nei ruoli organici della Regione.

Per il trasferimento e la iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nella legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

Il personale suddetto che opta per la iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale a norma della presente legge, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione, secondo le modalità di cui all'art. 4 della citata legge n. 51 del 4 giugno 1980.

Art. 36.

Commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri

A decorrere dal 1° aprile 1981 e fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, possono essere designati come componenti i medici di cui all'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48 e all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 47.

Art. 37.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

(5710)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1981, n. 33.

Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge detta norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, nonchè per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modifiche.

Art. 2.

Competenze dei comuni esercitate mediante le unità locali socio-sanitarie

A decorrere dal 1° aprile 1981 le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate agli uffici del veterinario provinciale e del veterinario comunale, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità locali socio-sanitarie, a norma della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, oltre a quelle previste dall'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, anche quelle concernenti in particolare:

1) la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati alla alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione delle carni, sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati e sui prodotti della pesca nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

2) la vigilanza sulla importazione, esportazione e transito delle carni e dei prodotti ed avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

3) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

4) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasporto e lavorazione degli avanzi animali;

5) la profilassi delle malattie infettive ed infestive a carattere diffusivo degli animali, ivi comprese quelle trasmissibili dagli animali all'uomo;

6) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

7) la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali eventualmente gestiti da associazioni o enti;

8) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti animali;

9) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti di fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

10) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

11) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla vigente normativa;

12) la vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione, commercializzazione e impiego dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;

13) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

14) la vigilanza sull'impiego di integratori medicali o di sostanze ormonali o antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati alla alimentazione umana;

15) l'organizzazione e la vigilanza sulla assistenza zooiatrica, la vigilanza sugli ambulatori veterinari e sull'impiego di farmaci per uso veterinario;

16) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

17) la promozione ed il coordinamento di indagini comunque interessanti i servizi veterinari su base locale;

18) gli adempimenti statistici vari;

19) la attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

20) la protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria;

21) le indagini epidemiologiche su base locale;

22) la cattura, la custodia, il mantenimento dei cani accalappiati e la loro eventuale soppressione eutanasica.

Sono, altresì, comprese le funzioni indicate nell'art. 7, lettera *a) e b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alle regioni e da queste sub-delegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Nell'espletamento delle sue funzioni l'unità locale socio-sanitaria deve garantire la massima informazione nei momenti di programmazione, attuazione e verifica dell'intervento, tramite l'attivazione di tutti i possibili canali alternativi.

Art. 3.

Competenze della Regione

Restano di competenza della Regione le seguenti funzioni che sono esercitate dalla giunta regionale:

a) indirizzi e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

c) predisposizione dei programmi per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;

d) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento dei servizi veterinari;

e) coordinamento della raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella Regione necessari alle verifiche di efficienza e di efficacia dell'intervento e alla programmazione statale e regionale attraverso il Centro epidemiologico di cui al successivo art. 15;

f) ricezione delle copie e raccolta delle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, per la eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

g) ricezione dei dati relativi alle malattie infettive;

h) approvvigionamento e distribuzione alle unità locali socio-sanitarie dei sieri, vaccini e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie;

i) redazione della relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella Regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato e attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;

l) promozione, sentiti gli ordini provinciali dei veterinari, le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria, l'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale » e le Università, di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;

m) promozione di iniziative di propaganda veterinaria;

n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale, che viene realizzato, nell'ambito di quello generale sanitario dall'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », in collaborazione anche con l'Istituto superiore di sanità e con il Consiglio nazionale delle ricerche.

L'attività istruttoria tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dal servizio veterinario presso l'assessorato regionale alla sanità, previo opportuno concerto, ove del caso, con l'assessorato alla agricoltura.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma il servizio veterinario si avvale, ove necessario, dei servizi e presidi delle unità locali socio-sanitarie.

Nell'ambito del consiglio regionale di sanità deve essere istituita una sezione veterinaria con il compito di esprimere i pareri sulle attività veterinarie.

Art. 4.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dagli uffici competenti in materia, che si avvalgono, ove necessario, dei presidi e servizi delle unità locali socio-sanitarie interessate.

L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati. In caso di inadempienza il presidente della giunta regionale provvede attraverso la nomina di un commissario « ad acta ».

Art. 5.
Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria spettano al sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati ai veterinari provinciali ed ai veterinari comunali e l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e dei servizi della unità locale socio-sanitaria. A tal fine l'unità locale socio-sanitaria, nello stabilire la organizzazione dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 6.
Competenze dei servizi veterinari della unità locale socio-sanitaria

L'attività istruttoria, ispettiva, di accertamento, di vigilanza e di controllo, nelle materie indicate nei precedenti articoli 2 e 5, è coordinata dal veterinario responsabile del servizio ed è svolto dalle aree funzionali competenti per materia. A tal fine il responsabile medesimo può chiedere di avvalersi di personale di altri enti con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 7.
Attività nell'interesse di privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espletati a favore di privati dai presidi, servizi e strutture delle unità locali socio-sanitarie, sono stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, su proposta degli ordini provinciali dei veterinari.

Art. 8.
Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale nelle commissioni, collegi e comitati

Il veterinario provinciale ed il veterinario comunale, ove incaricati dalle vigenti disposizioni quali presidenti o componenti di commissioni, collegi, comitati, etc., sono sostituiti dai veterinari responsabili dei servizi dell'unità locale socio-sanitaria, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza delle commissioni dei collegi, dei comitati, etc., o, per loro delega, da altri veterinari con la qualifica di veterinari dirigenti.

Art. 9.
Distretti

Il distretto veterinario è delimitato in base ai parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e corrisponde al territorio di uno o più distretti sanitari, al fine di consentire l'erogazione dell'attività veterinaria di base.

In ogni distretto, anche attraverso modalità organizzative interdistrettuali e nel rispetto delle competenze dell'area funzionale, sono assicurate le prestazioni inerenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, il controllo e la vigilanza sulla distribuzione e sulla erogazione dei farmaci e sugli alimenti per la zootecnia, la polizia veterinaria, la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla fecondazione artificiale, il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle varie fasi dalla produzione alla somministrazione e la continuità dell'assistenza zooiatrica, ivi comprese le attività di raccolta dati utili ai fini della sorveglianza epidemiologica.

In ogni distretto devono essere garantite la massima informazione e partecipazione degli utenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi.

Art. 10.
Aree funzionali

L'attività veterinaria nella unità locale socio-sanitaria si articola per materie omogenee, come indicato nell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, nelle seguenti tre distinte aree funzionali nelle quali operano le figure professionali di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

a) *Sanità animale*:

1) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive a carattere diffusivo degli animali, soggette a misure di polizia veterinaria;

2) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie degli animali di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti, certificazioni;

b) *Controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale*:

1) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e degli altri alimenti di origine animale, dei rispettivi derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni;

2) vigilanza sugli impianti di raccolta, di lavorazione e conservazione, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, degli avanzi e dei rifiuti di origine animale;

3) educazione igienico-sanitaria ed alimentare.

c) *Igiene delle produzioni animali anche in relazione alla protezione dell'ambiente*: *assistenza zooiatrica*:

1) vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali;

2) igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

3) vigilanza sulla riproduzione animale;

4) vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e sull'impiego dei mangimi e degli integratori;

5) vigilanza e controllo sulla distribuzione ed erogazione dei farmaci per uso veterinario;

6) vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

7) educazione propaganda veterinaria;

8) organizzazione e vigilanza sull'assistenza zooiatrica.

La Regione, sulla base di particolari necessità organizzative, può autorizzare le unità locali socio-sanitarie ad istituire ulteriori aree funzionali.

Le unità locali socio-sanitarie possono, sulla base dei parametri indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deliberare l'accorpamento dell'area funzionale *a*) sanità animale con l'area funzionale *c*) igiene delle produzioni animali.

L'unità locale socio-sanitaria nel proprio regolamento deve stabilire norme atte a garantire la funzionalità di ogni singola area funzionale rispetto alle altre, tenendo presente che ai veterinari addetti a ciascuna area funzionale, a qualsiasi livello essi siano inquadrati, non possono essere attribuite, di massima, funzioni diverse da quelle di competenza dell'area funzionale di appartenenza.

Solo per motivate esigenze operative e fatto salvo quanto stabilito al precedente comma, possono essere attribuite a detti veterinari, contemporaneamente, funzioni relative alle aree funzionali *a*) e *c*) per periodi di tempo predeterminati e non superiori a sei mesi. Inoltre, ai veterinari collaboratori possono essere assegnate mansioni intersettoriali anche oltre il triennio di formazione per accertate esigenze di servizio.

Art. 11.

Attività operativa in materia di profilassi obbligatorie e volontarie

Per assicurare l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità locale socio-sanitaria, nel caso non possa provvedervi con propri veterinari, stipula apposite convenzioni con veterinari abilitati all'esercizio della professione con iscrizione all'albo professionale.

Dette convenzioni saranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Analoghe convenzioni saranno stipulate con veterinari liberi professionisti, ove necessario, al fine di garantire la continuità all'assistenza zooiatrica.

L'attività dei veterinari convenzionati, di cui al presente articolo, è programmata, coordinata e controllata dal veterinario dell'area funzionale dei servizi veterinari dell'unità locale socio-sanitaria.

La continuità dell'assistenza zooiatrica potrà essere assicurata anche attraverso gli istituti normativi comunque contemplati nell'accordo unico nazionale di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Personale

Il comitato di gestione attribuisce la responsabilità dei servizi ad un veterinario con la qualifica di « dirigente » secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

Nell'ambito dei servizi veterinari opera inoltre personale amministrativo di vari livelli, operatori professionali, operatori tecnici nonchè agenti tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale personale è ripartito fra le varie aree funzionali, e, in caso di necessità, può essere impiegato per l'espletamento di compiti anche in altre aree.

Le mansioni del personale di cui al precedente comma sono stabilite nel regolamento della unità locale socio-sanitaria.

Nello stesso regolamento è stabilito l'organico di tutto il personale dei servizi veterinari della unità locale socio-sanitaria.

Art. 13.

Compiti e funzioni del veterinario responsabile

Il veterinario responsabile cura l'andamento dei servizi veterinari della unità locale socio-sanitaria, risponde al comitato di gestione e all'ufficio di direzione del conseguimento degli obiettivi e della corretta attuazione delle direttive impartite.

In particolare il veterinario responsabile:

1) coordina i piani di lavoro dei servizi e ne verifica lo stato di attuazione;

2) riferisce periodicamente all'ufficio di direzione ed al comitato di gestione sul funzionamento dei servizi, sui risultati conseguiti, sulle eventuali cause che abbiano ostacolato il buon andamento dei servizi, e formula proposte per l'adeguamento dei programmi;

3) assicura il collegamento con gli altri servizi dell'unità locale socio-sanitaria;

4) riceve le denunce dei casi di malattia degli animali trasmissibili all'uomo e ne informa il responsabile del servizio di prevenzione e igiene ambientale, parimenti viene informato, dal responsabile del servizio di prevenzione e igiene ambientale, dei casi delle citate malattie accertate nell'uomo, in osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

5) concorre, con gli altri responsabili di servizio, alla elaborazione e verifica dei programmi di attività della unità locale socio-sanitaria;

6) coordina, ove esistano, l'attività dei servizi e presidi multizonali;

7) informa il presidente del comitato di gestione delle attività istruttorie svolte ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 5;

8) propone al sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione della unità locale socio-sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza, e, in caso di urgenza, procede o delega a procedere altro veterinario dell'area funzionale competente in materia; propone, altresì, interventi temporanei di ordine tecnico professionale;

9) partecipa alle riunioni del comitato di gestione quando si trattano argomenti comunque interessanti i servizi veterinari;

10) redige, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai veterinari dirigenti delle aree funzionali, la relazione annuale sui servizi veterinari e la trasmette agli organi dell'unità locale socio-sanitaria, alla Regione, e, se richiesta, allo Stato;

11) predispone i piani di aggiornamento tecnico;

12) predispone la continuità dei servizi anche, ove occorra, con la istituzione della « guardia veterinaria »;

13) trasmette alla Regione copia della denuncia di malattia infettiva.

Il rapporto di lavoro del veterinario responsabile è a tempo pieno.

Art. 14.

Presidi e servizi multizonali

In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti di una singola unità locale socio-sanitaria, nell'istituzione dei presidi e servizi multizonali occorre aver riguardo alle seguenti attività:

1) la profilassi antirabbica, la profilassi dell'idatidosi, la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

2) la collaborazione alla attuazione della profilassi vaccinale antirabbica che sarà eseguita dalla unità locale socio-sanitaria;

3) la programmazione ed attuazione di ogni forma di lotta contro il randagismo dei cani;

4) la programmazione, organizzazione ed esecuzione di campagne di profilassi contro l'idatidosi;

5) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria.

Il consorzio per la profilassi e la polizia veterinaria, operante nella provincia dell'Aquila, è sciolto.

Per i beni mobili e immobili, e per le attrezzature del suddetto consorzio si applicano le norme dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per il personale si applicano le norme dell'art. 68 della stessa legge.

La organizzazione e la gestione di detto servizio è affidata alla unità locale socio-sanitaria di L'Aquila, con la quale le altre unità locali socio-sanitarie possono convenzionarsi.

Art. 15.
Istituto zooprofilattico « G. Caporale » di Teramo

L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale » è struttura pluriregionale al servizio anche dell'Abruzzo e delle sue unità locali.

Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.

L'istituto zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali ed ittica, presta la propria collaborazione al servizio veterinario delle unità locali socio-sanitarie ed ai servizi e presidi multizonali per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

Al fine di assicurare un costante controllo dello stato di sanità animale, per la conseguente attività di programmazione da parte della Regione, viene utilizzato il centro epidemiologico esistente presso l'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale ».

Art. 16.
Trasferimento fondi alle unità locali socio-sanitarie

Le unità locali socio-sanitarie predispongono entro il 31 gennaio di ogni anno i programmi per l'effettuazione dei piani di profilassi e per altre forme di intervento inerenti alla medicina veterinaria.

I programmi vengono inviati all'assessorato regionale sanità che provvede alla stesura di un piano regionale di intervento da inviare al Ministero competente.

I fondi assegnati alla Regione dal Ministero della sanità, finalizzati all'effettuazione dei piani di profilassi e ad altre forme di intervento, vengono accreditati dalla Regione stessa alle unità locali socio-sanitarie che ne hanno fatto richiesta, ai sensi del primo comma del presente articolo, in relazione al piano regionale di intervento.

Art. 17.
Norme transitorie e finali

Con deliberazione della giunta regionale, in stretta analogia con quanto previsto dall'art. 69, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sarà disciplinata l'assegnazione in favore di veterinari dei posti di posizione apicale dei servizi veterinari previsti nelle piante organiche predisposte in relazione a quanto previsto dall'art. 15, nono comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla presente legge.

I programmi relativi ai piani di profilassi per l'anno 1981, vengono predisposti dagli uffici veterinari provinciali tenuto conto della necessità delle singole unità locali socio-sanitarie.

Con l'attribuzione delle funzioni alle unità locali socio-sanitarie, eventuali somme non utilizzate per piano di profilassi nell'anno 1980 possono essere utilizzate per l'attuazione dei piani di profilassi per il 1981, e vengono accreditate alle unità locali socio-sanitarie, tenuto conto dei programmi predisposti.

Art. 18.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

(5711)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 34.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, recante: Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le direttive rivolte all'applicazione della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale n. 60/1980, la lettera *c*), è così modificata:

« *c*) la formazione professionale e l'inserimento lavorativo ».

E' aggiunta la seguente lettera *e*):

« *e*) l'assistenza domiciliare ».

Al primo comma del suddetto art. 2 è aggiunto il seguente:

« La Regione adotta ogni utile iniziativa per assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il pieno rispetto delle norme, di cui al regolamento per l'attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale n. 60/1980 è sostituito dal seguente: « Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo, l'istruzione superiore e universitaria, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione dei corsi ».

Le suddette iniziative hanno tutte carattere integrativo di quanto già disposto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 e concernono l'assegnazione da parte delle unità locali socio-sanitarie di speciali sussidi didattici, secondo le caratteristiche e i bisogni individuali; la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; l'assistenza economica individuale; l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido e le scuole materne, di personale di sostegno docente e non docente.

Per i non vedenti e non udenti, le unità locali socio-sanitarie devono poter disporre, per ciascun distretto, di due o più insegnanti di sostegno, sia di classe che familiare.

Agli insegnanti ammessi a corsi di specializzazione per l'attività di cui sopra, le unità locali socio-sanitarie concedono borse di studio.

Le borse di studio sono erogate su richiesta degli interessati, sentite rispettivamente l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale sordomuti.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale n. 60/1980 è sostituito dal seguente: « Le unità locali socio-sanitarie, con riferimento alla necessità di acquisire dati circostanziati in merito alla situazione dei cittadini portatori di handicaps residenti nel proprio ambito territoriale, promuovono e finanziano studi e ricerche socio-epidemiologiche, affidandone, di preferenza, la realizzazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ».

Art. 5.

All'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 60/1980, le parole « La giunta regionale può » sono sostituite dalle parole « Le unità locali socio-sanitarie possono ».

Al secondo comma, le parole « La giunta cura » sono sostituite dalle parole « Le unità locali socio-sanitarie curano ».

Art. 6.

All'art 6 della legge regionale n. 60/1980 le parole iniziali del secondo comma « A tal fine la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzano piani per interventi rivolti a »: sono sostituite dalle parole « Le unità locali socio-sanitarie pongono in atto interventi rivolti a ».

Alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 6 è aggiunto: « destinato all'attività lavorativa dell'handicappato ».

Al secondo comma lettera *c*) stesso articolo, dopo le parole « familiari handicappati » è aggiunto « effettivamente di sostegno ».

Prima del terz'ultimo comma stesso articolo, aggiungere i seguenti:

« Detti interventi devono essere assunti dagli enti locali e volti a favorire l'inserimento dell'handicappato.

Le U.L.S.S. assicurano la partecipazione delle associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui all'art. 2, ed in particolare prendono contatto con le imprese e con la commissione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonee forme d'interventi ».

Il terzo, quarto e quinto comma dello stesso art. 6 sono soppressi.

socio-sanitarie individuano e utilizzano le

Art. 7.

Le parole iniziali del primo comma dell'art. 7 « Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a »: sono sostituite dalle parole: « Le unità locali socio-sanitarie, al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, realizzano interventi atti a ».

La lettera *a*) del primo comma del suddetto art. 7 è così integrata:

« *a*) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative associative gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali, case alloggio etc. ».

Il terzo, quarto, quinto comma dello stesso art. 7 sono soppressi.

Art. 8.

Il servizio di aiuto personale può essere organicamente integrato con gli altri servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali e organizzato in conformità a quanto previsto dal secondo comma e terzo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del quinto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale addetto al servizio di aiuto personale può essere integrato con:

a) obiettori di coscienza riconosciuti ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta, previa convenzione con il Ministero della difesa;

b) cittadini che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni, con rimborso delle spese vive sostenute purché preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

Le unità locali socio-sanitarie individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, volontariato, nonché interventi di riattivazione funzionale a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche o private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere da parte degli enti pubblici preposti opportune forme di controlli sulla qualità del servizio.

Art. 9.

Le unità locali socio-sanitarie che intendono avvalersi dei contributi regionali, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, devono far pervenire al settore sanità, igiene ed ecologia della giunta regionale una istanza corredata di una dettagliata relazione dalla quale risultino i vari interventi da porre in atto.

Detta istanza deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, effettua tra le unità locali socio-sanitarie, che ne hanno fatto richiesta, il riparto dei fondi annualmente stanziati in bilancio, in proporzione diretta della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna unità locale socio-sanitaria, risultante dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT per l'anno precedente.

In sede di prima applicazione della presente legge le unità locali socio-sanitarie devono presentare l'istanza di cui al primo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è valutato per l'anno 1981 in L. 1.000.000.000.

Alla relativa spesa si provvede:

quanto a L. 50.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 724 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

quanto a L. 950.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 del predetto stato di previsione della spesa e contestuale incremento di L. 950.000.000, per competenza e per cassa, del cap. 724 della spesa del ridetto bilancio 1981.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 950.000.000.

Per gli anni successivi al 1981, le leggi di bilancio determinano i relativi oneri ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. 35.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante: « Norme sulla promozione culturale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante norme sulla promozione culturale, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1981, d'intesa con la competente commissione consiliare ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

(5712)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **39.**

Proroga per l'anno 1981 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1981 con le stesse norme e modalità.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per l'anno in corso 1981.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 1985.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 2002.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 500.000.000 graverà per 430.000.000 sui seguenti capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi:

Cap. 31050. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, secondo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39).

Cap. 31100. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, terzo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39).

Per L. 70.000.000 sul seguente capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981:

Cap. 31000. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, primo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39).

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:

per il 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento).

Settore 2 - sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981:

per il 1982 e 1983 con la disponibilità relativa a «Interventi di programma - 2.2.2 Sviluppo economico» programma 2.2.2.1 «Strutture agricole» all'uopo integrato di L. 20.000.000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità relative al programma 2.2.2.2 «Infrastrutture nell'agricoltura» del bilancio pluriennale 1981-83;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

BILANCIO ANNUALE PER L'ANNO 1981

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 31000. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, primo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39) . . . . L. 70.000.000

Cap. 31050. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, secondo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39) . . . . L. 80.000.000

Cap. 31100. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, terzo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 17 luglio 1981, n. 39) . . . . L. 350.000.000

Totale . . . L. 500.000.000

BILANCIO PLURIENNALE 1981-83 (ANNI 1982-83)

Variazioni in diminuzione:

Settore 2.2.2 «Sviluppo economico». Programma 2.2.2.2 «Infrastrutture nell'agricoltura» . . . L. 20.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2 «Sviluppo economico». Programma 2.2.2.1 «Strutture agricole» . . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **40.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi in conto capitale previsti dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, sono ridotti alla misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ferma restando la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato previsti dal secondo comma dello stesso art. 5.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, contributi annui fino alla misura massima del 60% delle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Le modalità della domanda, le condizioni di ammissibilità, le categorie di spese ritenute ammissibili ed i criteri di concessione saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge fissato in L. 400.000.000 graverà sul cap. 35708 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 annue si provvede per l'esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento); per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al programma 2.2.2.9 — Interventi a favore della cooperazione — del bilancio pluriennale 1981-83. Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento . . . . L. 400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35708 (di nuova istituzione). — Contributi per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali . . . . L. 400.000.000

Art. 5.

Lo stanziamento di L. 400.000.000 iscritto al settore 2 sviluppo economico dell'allegato 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, e destinato interamente alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **41**.

Concessione di un contributo straordinario all'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1981, un contributo straordinario di L. 200.000.000 a favore della azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » per i fini di cui all'art. 16 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, recante l'istituzione dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 33400 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1981: a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 200.000.000.

Alla copertura dell'onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 33400. — Contributi all'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » (legge regionale 23 maggio 1973, n. 27) . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **42**.

Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I concorsi a posti di personale direttivo delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche dipendenti dalla Regione, da espletarsi, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale, sono indetti almeno un anno prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorrono le nomine dei vincitori.

Art. 2.

Con le modalità stabilite dall'art. 2, commi terzo, quarto e quinto, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio in lingua italiana e francese, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dell'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

Al concorso previsto dal precedente comma sono assegnati tutti i posti di preside disponibili alla data del 10 settembre 1981. I posti che non saranno coperti con il concorso riservato saranno attribuiti con i successivi concorsi ordinari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **43.**

Aumento, per l'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1981, la maggiore spesa di L. 600.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » spese di investimento, settore 2, sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

Art. 2.

La giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all'impegno e alla liquidazione delle somme di cui al precedente art. 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento, settore 2, sviluppo economico) . . . . L. 600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37500. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società. Legge regionale 3 agosto 1971, n. 10; legge regionale 14 dicembre 1972, n. 40 . . L. 600.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **44.**

Nuove norme per la concessione dell'assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) ai non vedenti ed ai minorati della vista.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, alle condizioni stabilite al successivo art. 3 della presente legge e con decorrenza dal 1° gennaio 1981, la concessione di una assistenza integrativa regionale denominata « assegno di accompagnamento » di lire centomila mensili a favore dei ciechi assoluti e di lire ottantamila mensili ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 all'« assegno di accompagnamento », di cui all'articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi dell'« assegno di accompagnamento » che si determinano in relazione all'applicazione della perequazione automatica di cui al comma precedente sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 3.

Possono ottenere l'« assegno di accompagnamento », previsto dal precedente art. 1, i soggetti non vedenti o minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano la residenza anagrafica nonché il domicilio di fatto in un comune della regione Valle d'Aosta;

b) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

c) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a trattamenti previdenziali previsti da leggi dello Stato.

Art. 4.

L'accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l'assistenza integrativa regionale (« assegno di accompagnamento ») è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla commissione sanitaria di cui all'art. 12 della predetta legge dello Stato.

I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 5.

Gli aspiranti alla concessione dell'« assegno di accompagnamento » debbono presentare domanda, su apposito modulo, allo assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di assistibilità previste dal precedente art. 3.

I titolari dell'« assegno di accompagnamento » previsto per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, i quali, in seguito ad aggravamento delle condizioni visive, aspirino alla concessione dell'assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, debbono produrre apposita istanza nei modi e con gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione, per ragioni non attinenti alla sfera sanitaria, è ammessa opposizione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, alla giunta regionale la quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 7.

L'« assegno di accompagnamento » è concesso e liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del beneficio assistenziale ed è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

E' irripetibile il rateo non maturato della mensilità percetta anticipatamente.

In caso di decesso dell'assistibile, i ratei maturati e non riscossi possono essere liquidati agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

Art. 8.

La perdita di uno dei requisiti di assistibilità di cui al precedente art. 3 della presente legge comporta decadimento dal diritto all'« assegno di accompagnamento ».

L'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti circa la permanenza dei requisiti di assistibilità.

Art. 9.

Sono abrogate le norme delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, 6 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1977, n. 74, incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire quaranta milioni il cui onere graverà sul cap. 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, per l'anno 1981 e successivi, si provvede mediante riduzione di lire 40.000.000 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli aumenti annui di spesa, derivanti dall'applicazione del disposto di cui al precedente art. 2, sono determinati, a decorrere dall'anno 1982, con legge di approvazione di bilancio.

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 41200. — Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili . L. 40.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41250. — Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili . . . . L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **45.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, concernente interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare ed extraospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme concernenti interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare od extraospedaliera, approvate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, modificata ed integrata dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) l'art. 2, è così modificato: « In conformità alle indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, tenuto conto delle esigenze cliniche, psicologiche e socio-lavorative dei soggetti nefropatici residenti in Valle d'Aosta nonché ai fini di cui al successivo art. 3, nei presidi dell'unità sanitaria locale possono essere costituite unità-dialisi che si avvalgono di personale sanitario operante nell'ambito del presidio, debitamente addestrato. Tali unità dialitiche operano sulla base degli schemi di trattamento predisposti dall'unità operativa di nefrologia e dialisi di cui alla presente legge, in costante collegamento con detta unità »;

2) l'art. 7 è sostituito dal seguente nuovo articolo: « E' costituito presso l'ospedale generale regionale di Aosta il servizio di nefrologia e dialisi. Tale servizio è l'unità operativa che nell'ambito della organizzazione e funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, e secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, svolge compiti per la prevenzione, accertamento e cura delle nefropatie e per il trattamento dialitico dei pazienti degenti, ambulatoriali, domiciliari, acuti o cronici.

Sino all'approvazione della pianta organica dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio si avvale del personale di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo le esigenze connesse all'espletamento dei compiti attribuiti »;

3) l'art. 7-*bis* è così modificato:

al primo e secondo comma la parola « sezione » è sostituita dalla dizione « unità operativa »;

al secondo comma, punto 1), la dizione « al coordinamento degli interventi » è sostituita con « *ai compiti* »;

al secondo comma, punto 3), dopo la parola « domiciliari » è aggiunta la dizione « secondo l'organizzazione e funzionamento del distretto interessato ed in collaborazione con il relativo personale competente »;

4) l'art. 7-*ter* è soppresso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 luglio 1981

ANDRIONE

(*Omissis*).

(5705)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **7.**

Aggiornamento dell'indennità di carica agli amministratori comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 25 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, **n. 4,** le parole « stipendio base iniziale lordo spettante al segretario del rispettivo comune » sono sostituite dalle parole « stipendio base lordo spettante al segretario del rispettivo comune dopo dieci anni di servizio ».

Art. 2.

La misura massima dell'indennità di presenza prevista dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, è elevata a L. 20.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(6243)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1981, n. **69**.

Assunzione totale di spesa di un programma straordinario triennale per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella Regione. Modifiche e rifinanziamento dell'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, concernente la bachicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 94 *del* 25 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSUNZIONE TOTALE DI SPESA DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO PRODOTTO NELLA REGIONE.

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere totalmente le spese di un programma straordinario triennale del centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia del Friuli-Venezia Giulia per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella Regione.

Il programma, predisposto dal centro d'intesa con l'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale, dovrà essere preventivamente approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Art. 2.

All'erogazione della sovvenzione per la realizzazione del programma straordinario l'amministrazione regionale è autorizzata a procedere per anticipazioni, nel limite del 90 per cento dello importo concesso.

Art. 3.

Il limite d'impegno autorizzato con l'art. 14 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene ridotto, a partire dall'esercizio finanziario 1981, a lire 67 milioni.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 399 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7347 con la denominazione: « Sovvenzione al centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia nel Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di un programma straordinario per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella Regione » e con lo stanziamento complessivo di lire 399 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 399 milioni si fa fronte come segue:

per lire 266 milioni, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal cap. 7326 del precitato stato di previsione;

per le restanti lire 133 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 del più volte citato stato di previsione.

Capo II

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1966, N. 8, CONCERNENTE LA BACHICOLTURA

Art. 4.

All'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, modificata ed integrata con legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, la somma di lire 2.800 (duemilaottocento) viene elevata a lire 30.000 (trentamila).

Art. 5.

I contributi di cui al presente capo possono essere concessi anche per i telaini allevati dai bachicoltori nell'anno 1980.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui al presente capo non si applica l'art. 5 della legge 1° giugno 1966, n. 8, né è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Le domande dirette alla concessione dei contributi di cui al presente capo saranno rivolte agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e saranno corredate da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nelle quali sia indicato il numero dei telaini allevati.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno alla istruttoria e alla liquidazione dei contributi medesimi.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, così come modificato con il precedente art. 4, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7348 con la denominazione: « Contributi a favore dei bachicoltori » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6851 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 novembre 1981

COMELLI

(5931)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. **32.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 30 *giugno* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La classificazione delle categorie del titolo II delle entrate di cui al primo comma dell'art. 35 della legge 31 marzo 1978, n. 34, è rideterminata nel modo seguente, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo:

« Categoria 1 - Contributi e assegnazioni dello Stato vincolati a spese per l'adempimento di funzioni normali.

Categoria 2 - Contributi e assegnazioni dello Stato destinati al finanziamento di programmi di sviluppo.

Categoria 3 - Contributi dello Stato vincolati al finanziamento di ulteriori specifici programmi di sviluppo.

Categoria 4 - Assegnazioni per l'esercizio di funzioni delegate dello Stato ».

Titolo II

BILANCIO ANNUALE

Art. 2.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1981 rispettivamente in L. 5.201.113.488.733 e in L. 5.256.321.504.999 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 3.

Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1981 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 5.201.113.488.733 e in L. 5.256.321.504.999, giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 allegato alla presente legge.

Art. 5.

Alle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative tra sferite alla Regione si provvede, nei limiti ed in conformità ai relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione, sulla base delle vigenti norme statali regolanti la materia, in quanto applicabili dalla Regione, ed ove non sia diversamente disposto dalle leggi regionali, ferma restando comunque l'applicazione delle leggi regionali sulla determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

Art. 6.

Il disavanzo di bilancio, da finanziare attraverso la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 è determinato complessivamente per l'anno finanziario 1981 in L. 519.241.329.208.

Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

a) quota del saldo negativo presunto dell'esercizio 1980 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio relativo al bilancio 1980 e pari a lire 217.894.125.570;

b) quota del disavanzo d'esercizio dell'anno 1981 determinato in L. 301.347.203.638.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni di mercato finanziario uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a L. 519.241.329.208 con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso massimo del 19,50 % annuo, per una durata non superiore ad anni 25.

L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, valutato in lire annue 200 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei contratti di mutui che verranno stipulati a norma della presente legge, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 « Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza » e 1.5.1.3.2.668 « Quote capitali di ammortamento mutui ».

Art. 7.

Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1981 in L. 200.000.000.000 iscritto al capitolo 1.5.1.1.1.736.

Art. 8.

Il fondo speciale a disposizione del presidente della giunta regionale, iscritto al capitolo 1.1.1.2.1.299 dello stato di previsione delle spese, verrà somministrato secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

In relazione alla delega a favore delle regioni di funzioni amministrative in materia di beni ambientali disposta dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare alla lettera *f*) del sopracitato articolo, la giunta regionale è autorizzata a disporre l'effettuazione di demolizioni di opere abusivamente eseguite, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La relativa spesa è determinata per l'anno 1981 in L. 40.000.000 ed è iscritta al cap. 3.1.1020; il relativo recupero a carico dei trasgressori è iscritto al cap. 6.1.1019 dello stato di previsione delle entrate.

Art. 10.

In relazione all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché al disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 » (tabella *B*), che ha disposto l'ammontare del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 1981, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1981 è iscritta al cap. 2.1.823 la somma di L. 3.155.043.400.000 quale assegnazione alla Regione del fondo sanitario medesimo, limitatamente alla parte corrente.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 3.145.043.400.000 iscritta al cap. 1.2.8.1.1.824.

Al fine di consentire l'effettuazione degli interventi diretti della Regione in materia sanitaria, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 10.000.000.000 iscritta al cap. 1.2.8.1.1.825.

Art. 11.

La somma relativa al versamento da effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, previsto dalla lettera *b*) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è determinata per l'anno 1981 in L. 4.400.000.000 iscritta al cap. 1.2.8.1.1.830.

Art. 12.

In relazione a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 51, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1981, la spesa per l'attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, è determinata per l'anno 1981 in lire 2.500 milioni ed è iscritta al cap. 2.3.2.4.1.848.

Le assegnazioni dello Stato alla Regione per l'attuazione dei predetti programmi sono iscritte, per lire 2.500 milioni, al capitolo 2.3.847 dello stato di previsione delle entrate.

Art. 13.

In relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 51, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1981, la spesa per l'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziata con i contributi del Fondo sociale europeo di cui alla decisione del Consiglio della C.E.E. n. 71/66, e successive modificazioni e la spesa per il medesimo fine finanziata con assegnazioni dello Stato sul fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono rispettivamente determinate, per l'anno 1981, in L. 35.000.000.000 e in L. 19.000.000.000 e sono rispettivamente iscritte ai capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022.

Ai capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 dello stato di previsione delle entrate sono rispettivamente iscritti i contributi di Fondo sociale europeo di cui alla decisione del Consiglio della C.E.E. n. 71/66, e successive modificazioni per L. 35.000.000.000 e le assegnazioni dello Stato sul fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per L. 19.000.000.000.

Art. 14.

In relazione a quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 51, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1981, le somme relative alle restituzioni degli enti di formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sono determinate per l'anno 1981 in L. 150 milioni, e sono iscritte al cap. 3.4.1247 dello stato di previsione delle entrate.

Conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1981 per il rimborso agli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale degli oneri aggiuntivi determinati dall'applicazione delle convenzioni e accertati in sede di revisione finale dei rendiconti iscritti al cap. 1.3.2.3.1.1267.

Art. 15.
Opere universitarie

In relazione al decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con legge 22 dicembre 1979, n. 642, che ha disposto le modalità di assegnazione alle regioni dei finanziamenti relativi alle funzioni attinenti le opere universitarie, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, è iscritta al cap. 1.2.991 la somma di lire 28.136 milioni.

Al fine di consentire la continuità delle funzioni delle opere universitarie trasferite alla Regione, nella fase di costituzione degli istituti per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni, iscritta al cap. 1.2.5.1.3.994.

In relazione a quanto disposto dall'art. 46 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è autorizzata per l'anno 1981, la spesa di lire 16.316 milioni, iscritta per lire 13.000 milioni al cap. 1.2.5.1.3.1034 e per lire 3.136 milioni al cap. 1.2.5.1.3.1036.

Art. 16.

Fermi restando i limiti d'impegno autorizzati dalle leggi istitutive dei singoli interventi per ripristinare la copertura finanziaria necessaria all'erogazione dei contributi sugli interessi maturati nel periodo di preammortamento dei mutui contratti da operatori agricoli singoli od associati, per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, di cui alle leggi regionali 2 giugno 1973, n. 1; 12 marzo 1973, n. 20; 12 luglio 1974, n. 38; 2 novembre 1974, n. 62; 15 gennaio 1974, n. 7; 27 gennaio 1975, n. 26; 12 giugno 1975, n. 87; e 12 gennaio 1976, n. 2, copertura venuta meno per effetto dell'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 1.000.000.000 iscritte al capitolo 2.3.3.4.1.593.

Art. 17.

Fermi restando i limiti d'impegno autorizzati dalle leggi regionali istitutive dei singoli interventi, per ripristinare la copertura finanziaria necessaria all'erogazione dei contributi sugli interessi maturati per mutui contratti da operatori agricoli singoli o associati per la realizzazione delle opere o interventi di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1; 2 marzo 1973, n. 17; 2 novembre 1974, n. 62; 24 gennaio 1975, n. 17; 16 novembre 1976, n. 51; 2 agosto 1977, n. 34, copertura venuta meno per effetto dell'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, nonché per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei tassi d'interesse, in applicazione delle specifiche disposizioni previste dalle sopracitate leggi, è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 2.000.000.000 iscritte al cap. 2.3.3.10.2.818.

Art. 18.

In relazione al rinvio alla legge di bilancio della quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981 le spese indicate dall'elenco *A*.

Art. 19.

In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle quote annuali di spesa per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento, disposto dalle leggi regionali ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981, le spese indicate dall'elenco *B*.

Art. 20.

In relazione al rinvio alla legge di bilancio della quantificazione delle quote annuali di spesa per opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, disposto dalle leggi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981 le spese indicate dall'elenco *C*.

Art. 21.

In relazione al rinvio della legge di bilancio della quantificazione delle quote annuali di spesa per opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, disposto dalle leggi ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981 le spese indicate dall'elenco *D*.

Art. 22.

In relazione a quanto disposto dall'art. 71, ultimo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1981 le maggiori spese analiticamente indicate nell'elenco *E*, al fine di consentire il pagamento di residui dichiarati perenti.

Art. 23.

Limitatamente all'anno 1981 e in deroga a quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono allegati al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 gli elenchi di cui ai numeri 1), 2) e 4) nonché il quadro di cui al punto 5) del terzo comma del sopracitato articolo.

Titolo III

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 24.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 25.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1981-83, allegato alla presente legge.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *giugno* 1981 *prot.* 22702/8996).

(*Omissis*).

(6286)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1981, n. 33.

Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'8 luglio* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo nonché alla razionalizzazione delle condizioni insediative delle attività industriali e artigianali, in coerenza con gli indirizzi definiti dal programma regionale di sviluppo per la qualificazione delle strutture produttive e dagli strumenti di pianificazione del territorio.

Art. 2.

Interventi specifici

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente art. 1, la Regione promuove interventi diretti:

a) alla predisposizione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la rilocalizzazione di attività produttive che, per motivi di programmazione aziendale, per vincoli urbanistici o per situazioni ambientali, necessitano di trasferimento;

b) all'utilizzo ottimale delle infrastrutture presenti nelle aree produttive, al miglioramento delle condizioni ambientali, nonché alla realizzazione e gestione di nuove infrastrutture e servizi che si rendano necessari per l'attività produttiva ed i lavoratori interessati;

c) al recupero di fabbricati industriali inattivi;

d) all'installazione, nelle aree e zone di insediamento, di impianti e servizi contro l'inquinamento e per il recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi derivanti da lavorazioni ivi effettuate.

2. La Regione garantisce la coerenza e promuove il coordinamento degli interventi di cui al comma precedente con le altre iniziative di politica industriale e artigianale realizzate sul territorio regionale, con particolare riferimento alle leggi regionali n. 48 del 30 aprile 1980, n. 4 del 6 gennaio 1979, e n. 6 del 6 gennaio 1979 ed all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi in conto capitale a consorzi di comuni, province e comunità montane, nonché a singole comunità montane.

2. I contributi vengono concessi anche a singoli comuni, limitatamente alle iniziative relative all'apprestamento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, in attuazione del disposto del quarto comma, lettera *b*), dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Anche a singoli comuni saranno inoltre concessi contributi destinati a favorire la realizzazione di infrastrutture e servizi volti al recupero di fabbricati disattivati da destinarsi alla riutilizzazione produttiva.

4. La realizzazione e la gestione degli interventi indicati al precedente art. 2 può essere affidata, dai soggetti di cui ai commi precedenti, sulla base di specifica convenzione, ad apposite società di intervento, cui potranno partecipare, oltre ai soggetti economici interessati, gli stessi enti locali, comunità montane, nonché la Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo per la Lombardia S.p.a.

5. La convenzione di cui al precedente comma può prevedere che, in base al programma presentato a mente del successivo art. 4, i contributi regionali vengano erogati, in tutto o in parte, direttamente alla Società di Intervento.

6. La Regione attua iniziative di carattere promozionale, finalizzate a diffondere un'adeguata informazione e a favorire il coinvolgimento degli operatori interessati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Procedure

1. Il consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, delibera i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge, definendo altresì il ruolo operativo delle società a partecipazione regionale e delle società di intervento di cui al precedente articolo, nonché la composizione di queste ultime in relazione alle diverse tipologie degli interventi di cui al precedente art. 2.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia della deliberazione di cui al comma precedente ed entro il 31 marzo di ogni biennio successivo al 1981, gli enti di cui all'art. 3 che intendono beneficiare dei contributi presentano alla giunta regionale il proprio programma di intervento, specificando, in coerenza con i criteri approvati al consiglio regionale, gli obiettivi previsti, le opere e le iniziative progettate, i relativi piani finanziari, i modi e i tempi di realizzazione e gli ambiti territoriali interessati.

3. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze di cui al comma precedente, la giunta formula al consiglio regionale per l'approvazione la proposta di un piano biennale degli interventi da realizzare ai sensi della presente normativa, nel quale sono definite le localizzazioni previste, le modalità di attuazione nonché i soggetti beneficiari dei contributi con i relativi importi e la specifica destinazione.

4. In conformità al piano di intervento di cui al comma precedente, la giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.

5. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale, sulla base dello stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo nonché delle eventuali proposte presentate dagli enti destinatari dei contributi, propone al consiglio regionale l'aggiornamento del piano di cui al terzo comma e le proposte di revoca dei contributi ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo successivo.

Art. 5.

Determinazione, erogazione e revoca dei contributi

1. L'ammontare dei contributi regionali previsti dalla presente legge è determinato in base alle spese previste dai programmi presentati ai sensi del secondo comma dell'articolo pre-

cedente, secondo aliquote stabilite, per le diverse tipologie di intervento, dal consiglio regionale nella deliberazione di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. I contributi regionali sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato per il 40% alla presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo successivo e per la parte restante in base allo stato di avanzamento delle iniziative ammesse a contributo.

3. I contributi regionali sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte gli interventi in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nel piano biennale di intervento e nell'atto di concessione del contributo di cui all'articolo precedente.

Art. 6.
Attuazione urbanistica

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla deliberazione del consiglio regionale prevista dall'art. 4, terzo comma, i comuni, i consorzi tra enti locali e le comunità montane possono predisporre:

a) piani per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativi ad insediamenti industriali ed artigianali;

b) piani attuativi ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 7.
Piani per gli insediamenti produttivi

1. I piani per gli insediamenti produttivi di cui al precedente art. 6, punto *a*), possono comprendere anche aree su cui insistono fabbricati con tipologia produttiva, disattivati da almeno un anno.

2. Ove si manifesti l'esigenza di reperire in tutto o in parte le aree per la formazione dei piani per gli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti al comma precedente, in zone non destinate ad insediamenti produttivi dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione vigenti, si può procedere con varianti a detti strumenti urbanistici generali, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 14 e 21 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché dall'art. 21 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63.

3. In tal caso l'approvazione del piano per gli insediamenti produttivi costituisce variante allo strumento urbanistico generale e l'adozione del medesimo piano non è subordinata ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, e successive modificazioni.

4. La giunta regionale approva tali piani, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie entro tre mesi dal ricevimento dei relativi atti.

Art. 8.
Progetto esecutivo e strumentazione urbanistica

1. Per l'attuazione degli interventi individuati dalla presente legge i comuni, i consorzi tra enti locali e le comunità montane possono predisporre uno specifico progetto, esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, corredato da tutti gli elementi di documentazione previsti dalla normativa vigente che assume, ove necessario, valore di piano attuativo per l'intera area, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; in tal caso, l'adozione del piano attuativo non è subordinato ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 5 dicembre 1977, n. 60, e successive modificazioni.

2. Tali progetti, approvati dall'organo deliberante dall'ente locale interessato nonché nel caso in cui assumano natura di strumento urbanistico attuativo, dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento e trasmessi al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 4, quarto comma, non comportano pareri preventivi e non sono sottoposti ad ulteriori approvazioni, salvo quella prevista dalla legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, e successive modificazioni, qualora assumano valore di piano attuativo ai sensi del primo comma.

3. Qualora il progetto di cui al primo comma non risultasse conforme allo strumento urbanistico generale del comune interessato, la delibera di consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico stesso anche in deroga, per i comuni dotati di programma di fabbricazione, alle limitazioni previste dagli articoli 14 e 21 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e dall'art. 21 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63.

4. La giunta regionale approva tali varianti e i piani di cui al primo comma, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, assumendo i provvedimenti di propria competenza entro novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Art. 9.
Pubblica utilità degli interventi

1. L'approvazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.

2. Le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti ai sensi della presente legge, sono delegate ai presidente dei consorzi di enti locali e delle comunità montane.

3. La nomina del collaudatore è disposta dall'ente locale che ha approvato il progetto.

Art. 10.
Modalità di gestione degli interventi

1. Gli impianti ed i servizi realizzati nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità.

2. L'utilizzazione da parte dei soggetti economici interessati dei lotti urbanizzati, compresi nelle aree produttive individuate ai sensi della presente legge, avviene mediante apposite convenzioni con l'ente locale.

3. I soggetti beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a impiegare le somme ricavate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 per il consolidamento e l'ampliamento degli interventi stessi, nonché a trasmettere alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il resoconto delle spese effettuate, corredato da una relazione circa i risultati e le prospettive derivanti dalle iniziative realizzate.

Art. 11.
Contributo a Finlombarda

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 3, quarto comma, e 4, primo comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, concede alla Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.a., uno specifico contributo, la cui entità e modalità di utilizzo sono determinate dalla deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente art. 4, terzo comma.

Art. 12.
Abrogazione di normative precedenti e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 1981 le leggi regionali 20 aprile 1975, n. 56, 31 agosto 1977, n. 46, 6 gennaio 1979, n. 7, fermo restando le procedure amministrative per l'attuazione dei relativi progetti di intervento e piani di riparto già deliberati dal consiglio regionale o da predisporre in base a rifinanziamenti delle sopracitate leggi regionali operati per il 1981 da leggi regionali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dai progetti biennali di cui al precedente art. 4, terzo comma, e autorizzata per il 1981-83 la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, di cui 2.000 milioni per l'anno 1981.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni 1982-83 si provvederà con la legge regionale di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Con la deliberazione di cui al quarto comma del precedente art. 4, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'auto-

rizzazione di spesa disposta, dal primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte seconda « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.4.1.4. « Interventi di localizzazione di insediamenti industriali ed artigianali », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

5. Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1981, parte seconda, ambito tre, settore quattro, obiettivo primo, sono istituiti:

il progetto 2.3.4.1.4. « Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigianali »;

il cap. 2.3.4.1.4.1278 « Contributo in capitale a consorzi di enti locali, comunità montane, comuni singoli, società a partecipazione regionale ed altre società appositamente convenzionate per la realizzazione di interventi di riequilibrio territoriale del sistema industriale o di orientamento delle localizzazioni industriali e artigiane » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 luglio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *maggio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *giugno* 1981, *prot. n.* 22802/9294).

(6287)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813030)